



CEPELLINI LUGANO & ASSOCIATI

TAX & LEGAL NEWS



Numero 7 del 3 aprile 2018

IN QUESTO NUMERO

LEGISLAZIONE

Dal 1 luglio è in vigore la convenzione multilaterale Beps per i primi paesi aderenti

INTERPRETAZIONI

Una guida dalle Entrate per la fiscalità agevolata dei nuovi residenti

Chiarimenti ufficiali sulla sostitutiva del 10 % sui premi di produttività

GIURISPRUDENZA

Rimborso iva: i termini decorrono dal ricevimento della fattura

Il versamento di denaro su un conto cointestato è una donazione indiretta

Riqualificazione degli atti: i termini decorrono dall'ultimo atto registrato

Circolari e risoluzioni non hanno natura vincolante, neanche a favore del contribuente

Incorporare una società "svuotata" solo per usufruire delle perdite è abuso del diritto (con sanzioni)

DOTTRINA

Aggiornata dal CNDCEC la relazione unitaria del collegio sindacale

Relazione di revisione: Assirevi aggiorna il modello per casi particolari

BILANCIO E DIRITTO SOCIETARIO

DOTTRINA

Aggiornata dal CNDCEC la relazione unitaria del collegio sindacale

Il Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ha reso disponibile il documento *“La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”*, giunto alla sua terza edizione. Il documento, che fornisce la versione aggiornata del documento rilasciato nel marzo 2017, tiene conto dei molteplici cambiamenti intervenuti nel frattempo proprio nella disciplina della relazione di revisione.

Il testo aggiornato tiene conto anche della recente emanazione del documento *“Approccio metodologico alla revisione legale dei conti da parte del collegio sindacale nelle imprese di dimensioni minori”*, nel quale si è proposta una nuova versione della metodologia suggerita dal Consiglio nazionale dei commercialisti per rispondere, in linea con l’*audit risk model*, alle esigenze di miglioramento della qualità degli incarichi.

www.cndcec.it

Relazione di revisione: Assirevi aggiorna il modello per casi particolari

Il documento di ricerca 215 del marzo 2018 di Assirevi recepisce le novità introdotte dai principi di revisione internazionale in tema di redazione della relazione.

Il documento fornisce alcuni modelli di relazione relativi a incarichi specifici, ed in particolare per:

- revisione volontaria
- micro imprese
- imprese in liquidazione
- società cooperative.

www.assirevi.it

IMPOSTE SUI REDDITI

INTERPRETAZIONI

Una guida dalle Entrate per la fiscalità agevolata dei nuovi residenti

Per sostenere lo sviluppo economico, scientifico e culturale del Paese, il fisco italiano prevede numerose agevolazioni a favore delle persone che trasferiscono la residenza in Italia per svolgere un’attività di lavoro.

Un regime fiscale agevolato è stato pensato per i cosiddetti lavoratori “impatriati”, del quale possono usufruire:

- laureati che hanno svolto attività lavorative all’estero;
- studenti che hanno conseguito un titolo accademico all’estero;
- manager e lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni.

La legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha inoltre introdotto incentivi per chi si trasferisce in Italia a prescindere dallo svolgimento di una specifica attività lavorativa. In particolare, per queste persone è prevista, in alternativa alla disciplina ordinaria, una tassazione agevolata dei redditi prodotti all'estero, che consiste nel versare un'imposta sostitutiva dell'Irpef, stabilita forfettariamente, per ciascun periodo d'imposta. Si ricorda che tale regime fiscale può essere esteso ai familiari.

La guida illustra i singoli regimi agevolativi, sintetizzandoli in pratiche tabelle riepilogative, e i presupposti specifici al verificarsi dei quali è possibile usufruire dei diversi benefici fiscali. Questi regimi sono comunque esclusivi e non cumulabili fra loro, per lo stesso periodo d'imposta, in capo alla stessa persona.

Agenzia delle entrate, l'agenzia informa: GLI INCENTIVI FISCALI PER L'ATTRAZIONE DI CAPITALE UMANO IN ITALIA, febbraio 2018

Chiarimenti ufficiali sulla sostitutiva del 10 % sui premi di produttività

L'articolo 1, commi 182-189, della legge di Stabilità 2016 ha previsto l'applicazione a regime di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali del 10 per cento da applicare sui premi di risultato collegati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, per un importo complessivo di euro 2.000 lordi (2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro).

La circolare, redatta d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, illustra il contenuto delle disposizioni introdotte nel 2017 e nel 2018 e fornisce chiarimenti specifici in merito ad alcuni aspetti emersi nel primo periodo di applicazione, rinviando per il resto a quanto già illustrato con la circolare n. 28/E del 2016.

Agenzia delle Entrate, Circolare 29.3.2018 n. 5

IVA

GIURISPRUDENZA

Rimborso iva: i termini decorrono dal ricevimento della fattura

Nel caso di specie, una società cedente, con riferimento a cessioni di beni che sono state effettuate durante gli anni 2004-2010, ha proceduto ad una regolarizzazione dell'IVA solo nel corso del 2010. In tale periodo ha provveduto a emettere le fatture che comprendevano l'IVA, a presentare le dichiarazioni fiscali alle autorità fiscali competenti e a versare l'importo dell'IVA dovuta. In questa situazione per il cessionario è risultato soggettivamente impossibile esercitare il proprio diritto al rimborso prima di tale regolarizzazione, in quanto, in precedenza, non disponeva delle fatture e nemmeno era a conoscenza se era dovuta l'IVA oppure no.

La conclusione generale a cui arriva la corte è la seguente: *“il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, - nelle quali l'IVA è stata fatturata al soggetto passivo e versata da quest'ultimo diversi anni dopo la cessione dei beni di cui trattasi - è negato il diritto al rimborso dell'IVA, con la motivazione che il termine di decadenza previsto dalla suddetta normativa per l'esercizio di tale diritto sarebbe iniziato a decorrere dalla data della consegna e sarebbe scaduto prima della presentazione della domanda di rimborso.”*

Corte di giustizia UE, Sentenza 21.3.2018 n. C-533/16

ALTRE IMPOSTE

GIURISPRUDENZA

Il versamento di denaro su un conto cointestato è una donazione indiretta

La Cassazione stabilisce che il versamento di denaro su un conto cointestato da parte di uno solo dei cointestatari configura una donazione indiretta, dato che *“nella donazione indiretta (...), la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché l'intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse.”*

Ovviamente, per aversi una donazione indiretta, andrà verificata la sussistenza dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, al momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità. Nella motivazione della sentenza vengono richiamati numerosi precedenti conformi.

Non si può non sottolineare, però, che questa impostazione confligge con la recente pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza 18725/2017) che ha sancito che un bonifico su conti di terzi configura una donazione nulla per assenza dei requisiti di forma.

Cassazione, Sentenza 28.2.2018 n. 4682

Riqualficazione degli atti: i termini decorrono dall'ultimo atto registrato

Nel caso di specie, l'operazione contestata è quella del conferimento in s.r.l. di immobile gravato da ipoteca con accollo del relativo mutuo ipotecario da parte della conferitaria e di successiva cessione delle quote. L'imposta liquidate dall'Ufficio ha natura d'imposta complementare, dal momento che la sua determinazione non ha luogo sulla base di elementi desunti dai singoli atti atto o comunque indicati dalle parti, ma richiede un'attività ulteriore dell'Amministrazione.

Sulla base di tali considerazioni, il termine iniziale di decadenza, previsto dall'articolo 76 del Dpr 131/1986, stante l'unitarietà della causa e tenendo conto di tutti gli atti collegati, trattandosi di comportamento sostanzialmente unitario rispetto ai risultati parziali e strumentali di una molteplicità di comportamenti formali, va determinato con riferimento al momento in cui si verifica l'effetto giuridico finale e cioè dalla data di registrazione dell'atto di cessione delle quote.

Cassazione, Sentenza 19.2.2018 n. 1011

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

GIURISPRUDENZA

Circolari e risoluzioni non hanno natura vincolante, neanche a favore del contribuente

La Cassazione torna sul tema del valore dei documenti interpretativi, ribadendo che *“le circolari e le risoluzioni non costituiscono atti normativi, né tanto meno sono ad essi assimilabili, pertanto, esse non sono vincolanti né per il contribuente, né per il giudice in quanto per la loro natura e per il loro contenuto di mera interpretazione di una norma di legge non hanno alcuna efficacia normativa verso l'esterno”*.

Nel caso specifico, un contribuente aveva sostenuto in contenzioso la spettanza di una agevolazione sulla base del principio del legittimo affidamento, dato che il suo comportamento era basato sul contenuto di risoluzioni e circolari dell'Amministrazione finanziaria. La Sentenza sottolinea l'irrilevanza della prassi amministrativa anche sotto questo profilo.

Le conclusioni si limitano a questo aspetto. Va anche ricordato, però, in tema di profili sanzionatori, il comma 2 dell'articolo 10 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente), secondo il quale *“non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima”*.

Cassazione, Sentenza 30.1.2018 n. 2223

Incorporare una società “svuotata” solo per usufruire delle perdite è abuso del diritto (con sanzioni)

La Cassazione ha giudicato abusivo il comportamento di un gruppo societario nel quale una società ha generato perdite da dismissioni di rami di azienda e di immobili, e successivamente è stata incorporata con lo scopo di far beneficiare l'incorporante delle perdite fiscali.

Alla fattispecie, che è antecedente l'entrata in vigore dell'articolo 10 bis della legge 212/2000, si applicano le sanzioni amministrative per infedele dichiarazione

Cassazione, Sentenza 21.3.2018 n. 7038

FISCALITÀ INTERNAZIONALE



LEGISLAZIONE

Dal 1 luglio è in vigore la convenzione multilaterale Beps per i primi paesi aderenti

Il piano di azione BEPS *action plan* prevede l'introduzione di un accordo multilaterale per evitare le doppie imposizioni. Questo accordo entra in vigore decorsi tre mesi dal deposito del provvedimento di ratifica da parte di almeno cinque stati aderenti.

L'Ocse ha comunicato che la Slovenia (dopo Austria, Isola di Man, Jersey e Polonia) ha provveduto al deposito, e quindi l'accordo multilaterale entra in vigore per questi primi cinque paesi il 1 luglio 2018.